

sto 2022, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. 367 giorni è risultato pari a 0,994%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,997.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,997.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 0,497% e a 1,991%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A05213

DECRETO 9 settembre 2022.

Rettifica al decreto 7 settembre 2022 di emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali Green 4%, con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 73999 in data 7 settembre 2022, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali («BTP Green»), con decorrenza 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035;

Considerato che per mero errore materiale in relazione alla destinazione dei proventi netti, all'art. 7 è stato erroneamente indicato il riferimento alla «legge di bilancio per il 2022» anziché alla «legge di bilancio per il 2020»;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Decreta:

All'art. 7 del decreto n. 73999 del 7 settembre 2022, il termine «legge di bilancio per il 2022» è sostituito con «legge di bilancio per il 2020».

Restano ferme tutte le altre disposizioni del suddetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A05242

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 luglio 2022.

Riparto del contributo di 5 milioni di euro, ex articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 972, della summenzionata legge n. 234 del 2021, secondo il quale «Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia»;


Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, concernente «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»;

Vista la nota n. 4394 del 25 febbraio 2022 con la quale il segretario generale del Ministero della salute attribuisce alla Direzione generale della programmazione sanitaria il capitolo di spesa n. 4406 denominato «Fondo finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia» per la gestione delle risorse di cui trattasi;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle risorse previste dalla richiamata normativa tra le regioni beneficiarie sulla base della quota di accesso definita con il riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 152/CSR) ed esitata nella deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 70/2021 del 3 novembre 2021;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome ai finanziamenti recati da qualsiasi disposizione di legge;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 giugno 2022 (Rep. Atti n. 123/CSR);



Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di sensibilizzare le strutture sanitarie nell'organizzazione di percorsi terapeutici e riabilitativi di cura e diagnosi per le persone affette da fibromialgia, anche mediante interventi formativi specifici, nonché nell'attività di studio della stessa, si provvede a ripartire la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2022, tra tutte le regioni beneficiarie con l'esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come riportato nella tabella seguente:

Regione	Quota d'accesso anno 2021	Ripartizione spesa
Piemonte	7,37%	375.301 euro
Valle d'Aosta	0,21%	10.765 euro
Lombardia	16,78%	854.181 euro
P.A. Bolzano	-	-
P.A. Trento	-	-
Veneto	8,20%	417.231 euro
Friuli-Venezia Giulia	2,07%	105.558 euro
Liguria	2,67%	135.678 euro
Emilia-Romagna	7,55%	384.167 euro
Toscana	6,31%	321.130 euro
Umbria	1,49%	75.713 euro
Marche	2,57%	130.945 euro
Lazio	9,59%	488.389 euro
Abruzzo	2,19%	111.320 euro
Molise	0,51%	26.035 euro
Campania	9,27%	471.957 euro
Puglia	6,58%	334.943 euro
Basilicata	0,93	47.336 euro
Calabria	3,14%	160.034 euro
Sicilia	8,06%	410.113 euro
Sardegna	2,73%	139.204 euro
Totale	98,22%	5.000.000 euro

2. Le regioni individuano sul proprio territorio uno o più centri specializzati, idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia e in grado di assicurare una presa in carico multidisciplinare al fine di assicurare ai pazienti tutte le cure. Tali centri sono comunicati al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Ministero della salute provvede ad erogare alle regioni gli importi di cui al comma 1.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2228

22A05142

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 19 luglio 2022.

Erogazione di contributi destinati ai proprietari di veicoli per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio europeo integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri, come modificato dal regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su

